RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

DIRITTO

di ALFONSO SICA

Contraffazione: sanzioni applicabili e modalità di pagamento

Il punto sulla normativa vigente per la lotta alla contraffazione e sulle modalità che gli autori della violazione dovranno seguire per il pagamento della relativa sanzione, alla luce della risoluzione n. 84/E/2019.

Riferimenti normativi - La normativa di riferimento è l'art. 1 D.L. 14.03.2005, n. 35, convertito dalla L. 14.05.2005, n. 80, così come modificato dall'art. 1, L. 13.08.2010, in vigore dal 25.09.2010. Al comma 7 della disposizione in esame è previsto che " *È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. (...) Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto di verso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro*" .

Soggetti attivi della violazione - I soggetti attivi sono: acquirente finale che destina i beni acquistati all'uso personale o, comunque, ad usi diversi dalla immissione in commercio; operatore commerciale, importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale. **Oggetto della violazione -** È l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

Organi demandati all'accertamento della violazione - Le violazioni contemplate al medesimo comma 7 sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Provvedono, inoltre, all'accertamento per le violazioni commesse nell'ambito territoriale di competenza, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

Sanzione amministrativa pecuniaria - L'art. 1, c. 8, della citata disposizione legislativa prevede che gli introiti derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi destinate alla lotta alla contraffazione. Le sanzioni irrogate, invece, dalla polizia amministrativa sono devolute per il 50% all'ente territoriale e per il restante 50% allo Stato.

Modalità di versamento della sanzione - L'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene mediante versamento con il modello F24 dell'importo dovuto nei termini indicati nell'atto di accertamento notificato. Al fine di consentire l'esatto adempimento ed individuare in modo corretto l'ufficio percettore della somma, la risoluzione n.84/E citata, ha previsto l'istituzione di due codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello F24.

Compilazione del modello F24 - L'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa va versato utilizzando il modello F24, che va compilato, a seconda dei casi, nel modo che segue: **versamento della sanzione direttamente allo Stato** (sanzione irrogata dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria): sezione modello F24 - Erario; codice tributo - 3021; anno di riferimento - L'anno in cui è stata constatata la violazione; importi a debito versati - L'importo irrogato a titolo di sanzione. **Versamento della sanzione irrogata dalla polizia comunale** : identificativo operazione - Estremi atto irrogazione sanzione (reperibile direttamente dall'atto di constatazione della violazione); sezione modello F24 - Imu ed altri tributi locali; codice ente/codice Comune - Codice catastale del Comune che ha emesso il provvedimento di irrogazione della sanzione; codice tributo - 3022; anno di riferimento - L'anno in cui è stata constatata la violazione; importi a debito versati - L'importo corrispondente alla sanzione irrogata. Si rammenta che per il pagamento delle sanzioni non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione di cui al D.Lgs. 241/1997.

Riproduzione vietata - martedì 12 aprile 2022